



Ministero della Salute

Ministero della Salute

DG SAN

0050496-P-16/12/2013



DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Ex Ufficio III

Assessorati alla Sanità Regioni e P.A. di
Trento
Assessorato all'Agricoltura P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

E p.c. DG dello Sviluppo Rurale
MIPAAF
Fax: 0646654193

DGSAF

Associazioni di categoria del settore
fertilizzanti

N. *Prospetto al Fuglio del*

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	23 DIC. 2013
Prot. N.	562541
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.740.027	

N.

OGGETTO: Nota 41164 del 11 ottobre 2013 revisione - FERTILIZZANTI ORGANICI e AMMENDANTI (FOA). Indicazioni operative ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e delle linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 .

In considerazione di alcuni errori di formattazione riferibili ad elenchi con trattini e lettere nella nota di cui in oggetto, che potrebbero indurre a difformi interpretazioni, si trasmette di seguito la nota revisionata solo per tali aspetti.

Ad integrazione e a chiarimento di quanto stabilito all'art. 3, punto 3, all'art. 5 e all'art.13, punto 2 delle linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009, avente per oggetto "Fertilizzanti organici ed ammendanti (di seguito "FOA" o "concimi organici"(1)), ed in adempimento della normativa europea in materia di sottoprodotti di origine animale, si rammenta l'obbligatorietà per i seguenti requisiti:

- il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 lettera f) del Reg. (CE) 1069/2009 per i fabbricanti di fertilizzanti organici ed ammendanti;
- l'inserimento in uno specifico elenco (art. 13, punto 2.1, lettera b delle linee guida) per le seguenti aziende agricole, se utilizzano FOA contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate (2), farine di carne ed ossa (categoria 2), proteine idrolizzate. Tale obbligo non sussiste qualora le proteine idrolizzate per uso fertilizzante siano quelle definite nell'allegato IV Capo II.A.a punto iv del Reg.(CE) 999/2001 e perciò idonee

all'alimentazione degli animali d'allevamento (*vedi NOTE punto (4)*) "proteine idrolizzate per l'alimentazione animale):

- a. aziende che detengono animali di allevamento (aziende registrate in banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica), o
 - b. aziende che sfruttano i propri terreni a scopo di pascolo degli animali, o
 - c. aziende che producono materie prime per mangimi (registrate ai sensi del reg. (CE) 183/2005);
- la registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009 per i commercianti ed intermediari di FOA contenenti almeno uno dei seguenti prodotti derivati: proteine animali trasformate, farine di carne ed ossa e proteine idrolizzate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5 delle linee guida gli operatori di cui sopra devono presentare la notifica accompagnata da una relazione strutturale e da una planimetria catastale o in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante).

In aggiunta all'esenzione prevista all'art. 3, punto 3 delle linee guida, sono esclusi dalla registrazione di cui sopra gli operatori che commercializzano:

1. FOA costituiti esclusivamente dai seguenti prodotti derivati: stallatico trasformato (3), residui della digestione (digestato) e compost (5).
2. Concimi organo-minerali (6) la cui componente organica è costituita unicamente dai FOA di cui al punto precedente;
3. Concimi organo-minerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico derivante anche da proteine animali trasformate, da farine di carne ed ossa, da proteine idrolizzate diverse da quelle dell'allegato IV Capo II.A.a. punto iv del Reg.(CE) 999/2001, inferiore o uguale al 4% associata alla presenza di componenti minerali non presenti negli elenchi previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 767/2009 (Catalogo materie prime per mangimi) e dall'art. 17 del Reg. (CE) 1831/2003 (Registro comunitario degli additivi per mangimi) e loro successive modifiche ed integrazioni.

NOTE:

- (1) Come definiti nel Dlgs 75/2010, art. 2, comma 1, lettera p) ed elencati nell'allegato I, capitolo 5;
- (2) Come definite (proteine animali trasformate) nel Reg. UE 142/2011, allegato I, punto 5, 6, 7 e le cui norme di trasformazione sono ulteriormente dettagliate nel medesimo regolamento nell'allegato X, capo II, sezione 1, lettera B;

- (3) Come definito (lo stallatico) nel Reg. CE 1069/2009, art. 3, punto 20) e le cui prescrizioni (relativamente allo stallatico trasformato) sono ulteriormente dettagliate nel regolamento UE 142/2011 nell'allegato XI, capo I, sezione 2;
- (4) Come definite nel regolamento UE 142/2011 all'Allegato I, punto 14 e ulteriormente dettagliate all'Allegato X, parte III, sezione 5, lettera a) e d) nonché definite nel regolamento CE 999/2001 all'Allegato I e ulteriormente dettagliate all'Allegato IV, Capitolo I e II;
- (5) Come definite nel regolamento UE 142/2011 all'Allegato I, punto 23 e ulteriormente dettagliate all'art. 10 ed all'allegato V.
- (6) Come definiti nel Dlgs 75/2010, art. 2, comma 1, lettera q) ed elencati nell'allegato I, capitolo 6.

IMMAGAZZINAGGIO

Nel caso di immagazzinaggio nell'azienda agricola di cui alle precedenti citazioni, i FOA sono conservati in uno spazio di immagazzinaggio idoneo a cui non hanno mai accesso gli animali d'allevamento.

ETICHETTATURA

Le confezioni, le etichette o l'imballaggio dei FOA contenenti proteine animali trasformate o farine di carne ed ossa, proteine idrolizzate, qualunque sia la classe di peso, devono riportare chiaramente e in modo leggibile:

- il Nome, l'indirizzo ed il Numero di riconoscimento dell'impianto di fabbricazione ai sensi dell'art. 24 lettera f) Reg. (CE) 1069/2009; nel caso in cui il "Fabbricante", come inteso dal D.lgs.75/2010, non corrisponda con la ragione sociale dell'impianto riconosciuto, si potrà mettere solo il Numero di riconoscimento.
- L'etichetta di cui al capo II, comma 2, lettera b, punto xi) ("*fertilizzanti organici e ammendanti: per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte*") è richiesta per la merce sfusa e per gli imballi di peso superiore ai 50 kg (big bag fino a 1000 kg e cisterne fino a 1000 litri di capacità). Tale dicitura non è richiesta per i FOA contenenti esclusivamente proteine idrolizzate, definite nell'allegato IV Capo II.A. punto iv del Reg.(CE) 999/2001 e perciò idonee all'alimentazione degli animali d'allevamento.
- Quando giacenti presso l'utilizzatore finale e sino al momento del loro uso, gli imballi devono essere integri e con etichette sempre leggibili.
- Sono fatte salve le altre prescrizioni di etichettatura cui al Decreto Legislativo 75/2010.

- Dalla data di emissione della presente nota è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento degli imballi di fertilizzanti la cui etichettatura è in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

COMPONENTE AUTORIZZATO (Allegato XI, capo II, sezione 1 punto 2 e 3 del Reg. UE 142/2011)

I FOA commercializzati non imballati (sfusi) o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore a 1000 kg o in cisterne fino a 1000 litri di capacità contenenti proteine animali trasformate e farine di carne ed ossa, devono essere miscelati con un componente selezionato dall'elenco di sostanze indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 (allegato XI, capo II, sezione 1, punto 3a) incluse eventuali altre componenti che non siano comprese tra gli ingredienti per mangimi previsti dalle norme Comunitarie. Il livello di inclusione minimo nel prodotto finale deve essere >30%. Dimensioni e forma del componente devono essere tali da consentirne l'identificazione ed il riconoscimento in caso di controllo. Per i FOA allo stato liquido, oltre ai componenti sopra elencati, si ritengono come sostanze idonee anche l'idrossido di calcio in soluzione acquosa o 1-1.5% di soda caustica in quantità sufficiente da determinare un pH di 9-10 nel prodotto finale; per le sospensioni di farina di pesce è idoneo anche il Blu di Duramina FCF 250% (diluito al 2.5% della soluzione standard) aggiungendo 10 ml di questa soluzione per ogni litro di sospensione di farina di pesce.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle farine di carne ed ossa, alle proteine animali trasformate quando destinate agli impianti riconosciuti ai sensi dell'art 24 lettera f) per la produzione di FOA.

Nota: per le proteine idrolizzate non idonee all'alimentazione di animali d'allevamento si è in attesa di un'interpretazione della Commissione Europea in merito all'obbligo dell'utilizzo del "Componente autorizzato".

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Durante il trasporto i FOA devono essere accompagnati lungo tutti i passaggi ad esclusione di quello dal dettagliante all'utente finale (come escluso dall'Allegato VIII, capo III, comma 1, lettera a) del Reg. UE 142/2011) che non sia operatore commerciale, dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III del Reg. (UE) 142/2011. Ai sensi dell'art. 8 delle linee guida sui sottoprodotti, gli operatori possono utilizzare il documento commerciale semplificato.

INDICAZIONI PER AZIENDA AGRICOLA UTILIZZATRICE DI FERTILIZZANTI ORGANICI

Le aziende agricole che utilizzano fertilizzanti organici devono assicurare che gli animali da allevamento non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati fertilizzanti organici e ammendanti prima che siano passati 21 giorni dall'ultimo utilizzo. Trascorsi 21 giorni dalla data dell'ultimo utilizzo, il pascolo può essere permesso e l'erba o le altre colture erbacee usate come mangime per gli animali da allevamento può essere tagliata, salvo che l'autorità competente territoriale non ritenga che ci possa essere un rischio per la salute pubblica o animale. L'autorità può fissare un periodo più lungo di quello indicato durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale.

La persona responsabile delle superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento, deve tenere per almeno due anni registri su:

- a) la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati;
- b) le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti;
- c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all'alimentazione animale.

Il Direttore Generale
Dr Silvio Borzello

